Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 21 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo L. 600	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200	In Italia	Abb. annuo L. 400	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo » 3		Un fascicolo » 20		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sortoggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia		All'Estero	
	Abb. annuo L. 400 —		Abb. annuo L. 800 —
	» semestrale » 200 —		» semestrale » 500 —
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 392.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, concernente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visto il R. decreto 8 aprile 1935, n. 506, recante modifiche alle disposizioni relative alla durata in carica di taluni consiglieri di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 11, secondo comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sono sostituiti dai seguenti;

« Art. 2. — Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze, o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto di dieci consiglieri e cioè:

1) di un consigliere di Stato;

2) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

3) di un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

4) del direttore generale dei Monopoli di Stato;

5) di tre componenti scelti fra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onestà e competenza;

6) di tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da eleggersi dal personale stesso, con le norme che saranno stabilite con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale ».

« Art. 11. - 2° comma. — La Commissione di disciplina dell'Amministrazione autonoma è costituita di tre funzionari scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione stessa, di cui uno avente grado non inferiore al 5° che la presiede, e di due rappresentanti sindacali.

Un impiegato dell'Amministrazione autonoma di grado non inferiore al 9° disimpegna le funzioni di segretario ».

Art. 2.

Gli articoli 2, 4, 2° comma; 5, numeri 6, 11, 12, 13 e 14; 7, numeri 3, 4, 5, 6, e 9; 14, 1° e 2° comma; e 16 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati ».

« Art. 4. - 2° comma. — Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre quella del presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

« Art. 5.

« 6) progetti per le nuove costruzioni per miglioramento di immobili per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 250.000;

« 11) contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 500.000 e relative variazioni e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 250.000;

« 12) servizi da eseguirsi in economia quando l'importo superi le L. 150.000;

« 13) istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 250.000;

« 14) le transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 100.000 e condono di penalità contrattuali ».

« Art. 7.

« 3) approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 500.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le L. 250.000;

« 4) approvare l'esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 150.000;

« 5) autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 250.000;

« 6) autorizzare transazioni e vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 100.000;

« 9) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 250.000 ».

« Art. 14. — I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto in appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 250.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti d'importo superiore a L. 2.500.000, o di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 2.500.000 salvo che costituiscano esecuzioni di un progetto di massima già approvato ».

« Art. 16. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi e forniture delle Aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 2.500.000 ».

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, n. 6, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto, i rappresentanti nel personale del Consiglio di amministrazione sono designati dal Ministro per le finanze sentite le associazioni del personale stesso.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione entrerà in funzione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393.

Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'abolizione del monopolio statale di vendita dei fiammiferi e l'istituzione in sua vece di un'imposta di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 426, concernente una nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, concernente la proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %.

Art. 2

E' approvata l'annessa convenzione suppletiva con il Consorzio industrie fiammiferi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 57. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per la modifica delle norme riflettenti la determinazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione.

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio industrie fiammiferi convengono che le disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e della convenzione annessa, siano modificati come nell'articolo seguente.

Art. 2.

La revisione di cui al citato art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta anche per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima revisione effettuata, una diminuzione od aumento non inferiori al 10 %.

Roma, addì 18 giugno 1945

p. *Il Consorzio industrie fiammiferi*
GINO GALGANI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 394.

Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, che approva il testo di legge delle tasse sulle carte da giuoco;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — L'art. 1 è sostituito con il seguente:

« La tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 20 per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 30 per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte da giuoco dei tarocchi.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa ».

2. — I comma primo e secondo dell'art. 5 sono sostituiti con i seguenti:

« I bolli da L. 20 e L. 30 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1, portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi li guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: Regno d'Italia, e rispettivamente dalla indicazione: L. 20 o L. 30.

« Il bollo da L. 20 è circolare e quello da L. 30 è ottangolare; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia ».

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per i mazzi già bollati con la tassa di L. 3 e di L. 5 il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto dev'essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.

L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gl'importatori, rivenditori e qualsiasi altro depositario dev'essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso prima della distribuzione o vendita e prima dell'uso nei pubblici esercizi con l'apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.

Art. 3.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere, in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta.

La contravvenzione relativa alla mancata applicazione delle marche complementari è punita con la multa da L. 1500 a L. 4000 e quella riguardante il modo prescritto per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 395.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

N. 395. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracura, in data 9 agosto 1942, integrato con successivo decreto del 19 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945.

Riassunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 30 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105 del 17 aprile 1945;
Visto l'atto notorio n. 50855 di repertorio, del 15 marzo 1945, rogito dott. Pierantoni, notaio in Roma, dal quale risulta che il sig. Tedeschi Gastone dalla epoca delle dimissioni dalla carica di agente di cambio, ha sempre mantenuto notoria moralità e correttezza commerciale;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio è riammesso nella carica di agente di cambio.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire solo presso la Borsa valori di Milano, dopo che avrà ripresa la sua attività in seguito all'avvenuta liberazione della stessa città di Milano, alla condizione che il sig. Tedeschi abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 179. — GRIMALDI

(1084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1945.

Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto medesimo con cui si dispone che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;
Visti il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, che pongono il Consiglio nazionale delle ricerche alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione n. 208 in data 2 maggio 1945 della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, con la quale sono stati ratificati i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti del personale nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

Ritenuto che nessun motivo di carattere politico ha in alcun modo determinato l'adozione dei provvedimenti stessi, i quali risultarono imposti da inderogabili esigenze di servizio e di economia;

Ritenuto che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti;

Decreta:

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati i seguenti provvedimenti di cessazione dal servizio, disposti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944:

Licenziamenti:

Crudele Giuseppe, Paternoster Ada, Maranzana Oreste, Ligios Lina, Eusepi Giuseppe, Ugolini Ezio, Grazzini Giulio, Cocuzzoli Giuliano, Ercolani Anchise, Marri Francesco, Millozza Rosa, Angelini Luigi, Tempesta Armando, Finestauri Delfino, Giacinti Bruno, Grandinetti Maurizio, Mennella Annunziata, Bertoni Luigi, Maffei Beatrice, Piccinini Adele, Canullo Leo, Giorgiantoni Osvaldo, Greco Luigi, Ciamei Eligio, Pallone Camillo, Nucci Ivano, Ortenzi Enrico, Celestini Antonietta, Bevilacqua Giovanni, Bartolozzi Roberto, Botti Federico, Ducci Vincenza, Pellegrini Armanda, Capeccia Alessandro, Ferretti Bruna, Cianciolo Francesco, Douglas Scotti Maria, Eusepi Giovanni, Barile Bianca, Dell'Ova Giuseppe, Tatasciore Vincenzo, Santilli Giovanni Battista, Grandicelli Ida, Bonaventura Augusto, Alessandri Mario, Anselmi Aldo, Sanna Liliana, Lemma Egle, Bigi Rodolfo, Tinaburri Carlo, Valentini Virgilio, Fabrizi Fernando, Gatta Ulderico, Mari Laura, Ferrarese Lamberto, Taliento Elvira, Scaramella Livia, Sparanese Giulio, Gori Elvia.

Dichiarazioni di dimissioni d'ufficio:

Basili Fulvio, Trento Alfredo, Strada Giovanni Battista, Salerno Luigi, Burruano Attilio.

Revoche d'incarichi:

Lucani Alfredo, Gabrieli Giovanni, Silli Settimio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 25 luglio 1920, n. 12883, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Angeli Angelo e Pompeo del fu Innocenzo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in vari porti ed arelle della posta di S. Feliciano;

Considerato che all'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti signori Angeli Angelo e Pompeo si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge:

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia 25 luglio 1920, n. 12883, è riconosciuto a favore dei signori Angeli Angelo e Pompeo del fu Innocenzo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei seguenti luoghi:

porti della posta di S. Feliciano nn. 5, 7, 14, 15, 17, 24, 34, 43, 61, 71, 81, 82, 104, 106, e 109; arelle della posta di S. Feliciano nn. 17, 24, 42, 51 e 52.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 19564 - Div. 3ª, col quale venne riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta fu Giulio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Elisabetta in Bernacchia, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 195664 - Div. 3ª, è riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta in Bernacchia, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1945, con il quale è stata disposta la revisione, per l'anno 1945,

degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa, da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali;

Considerata la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica anche nei riguardi delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolate ad uso privato;

Di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la revisione, per l'anno 1945, delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato con le stesse norme previste negli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale 24 gennaio 1945, per le categorie di autoveicoli in esso elencate.

Art. 2.

La revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette ad uso privato deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1945.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente l'istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno successivo, con il quale fu istituita presso l'Amministrazione del debito pubblico una Commissione per la eliminazione dei titoli e atti, che risultino non più utilizzabili o dei quali non sia comunque ritenuta necessaria la ulteriore conservazione, e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile;

Considerato che le funzioni di capo della segreteria di tale Commissione possono essere disimpegnate anche da un funzionario di grado settimo del gruppo *A* della detta Amministrazione o della Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima;

Decreta:

Articolo unico.

In parziale deroga della disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti, in data del 21 giugno 1941, registro n. 11 Finanze, foglio n. 280, le funzioni di capo della segreteria della Commissione, istituita con detto decreto, possono essere affidate, con l'osservanza delle norme ivi contenute, a un funzionario di gruppo *A*, dell'Amministrazione del debito pubblico o della Ragioneria centrale di detta Amministrazione, di grado non inferiore al settimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1. — Vita intera a premi vitalizi;
2. — Vita intera a premi temporanei;
4. — Vita intera a premi temporanei decrescenti;
5. — Vita intera senza visita medica;
6. — Vita intera su due teste al 1° decesso;
7. — Vita intera su due teste al 2° decesso;
8. — Temporanea a premio annuo;
26. — Dotale per fanciulli con controassicurazione;
31. — Mista a premi annui con opzioni;
34. — Mista senza visita medica;
35. — Mista su due teste a premio annuo;
36. — Termine fisso a premio annuo;
38. — Vita intera con rendita vitalizia differita uguale al premio;
39. — Mista con capitale differito (doppia mista);
41. — Termine fisso con rendita temporanea in caso di morte;
42. — Mista familiare;
43. — Polizza dotalizia.

6% del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

33 A - 33 B — Miste a premi annui decrescenti con abbuoni.

4% del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

16. — Rendita temporanea di sopravvivenza per fanciulli;

20. — Capitale differito senza controassicurazione;

21. — Capitale differito con controassicurazione di capitale crescente in caso di premorienza;

22. — Capitale differito con cantroassicurazione;

23. — Capitale differito per età giovanili senza controassicurazione;

24. — Capitale differito per età giovanili con controassicurazione;

27. — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;

29. — Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

4% sul premio unico per le tariffe:

15. — Rendita di sopravvivenza a premio unico;

17 M - 17 F — Rendita vitalizia immediata (maschi e femmine);

19. — Rendita vitalizia immediata su due teste;

32. — Mista a premio unico con opzioni;

10. — Temporanea a capitale decrescente, annualmente, a premio unico;

11. — Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazioni private;

Decreta:

La Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1. — Vita intera a premi vitalizi;

2. — Vita intera a premi temporanei;

3. — Vita intera su due teste;

4. — Mista a premio annuo;

5. — Mista a premi decrescenti;

6. — Mista su due teste;

7. — Termine fisso a premio annuo;

8. — Combinata a più effetti;

9. — Dotale con controassicurazione.

4 % del premio unico per le tariffe:

10. — Vita intera a premio unico;

11. — Capitale differito senza controassicurazione;

12. — Capitale differito con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 896, concernente lo svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

A — Vita intera a premio vitalizio;

B — Vita intera a premio temporaneo;

C — Mista a premio annuo costante.

4 % con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

D — Mista crescente a premio annuo;

E — Assicurazione di famiglia;

F — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;

G — Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito nonchè il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni date nel settembre del 1944 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, i signori avv. Mario Gobbo e prof. avv. Giuseppe Valeri, vennero, con provvedimento del Governo Militare Alleato di quella città, nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Veduto l'art. 15 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del 22 febbraio 1939, successivamente modificato;

Decreta:

I signori marchese ing. Lorenzo Niccolini e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, per il quinquennio 1945-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 dicembre 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1941, con il quale il dott. Antonino Lo Presti Seminerio venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il rag. Nicolò Gallo di Alfonso, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 20 giugno 1941, con cui il sig. Temistocle Conforti venne nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del sig. Temistocle Conforti, il rag. Giuseppe Carci di Luigi, è nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 % i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella di cui al decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti di imposta superiore alle L. 500;

Determina:

All'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927 è sostituito il seguente:

«E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

per debito fino a		L. 50	L. 10 (1)
» » da L.	50,05 a	» 100	» 20
» » » »	100,05 »	» 200	» 30
» » » »	200,05 »	» 500	» 65
» » » »	500,05 »	» 1.000	» 110
» » » »	1.000,05 »	» 2.000	» 180
» » » »	2.000,05 »	» 5.000	» 300
» » » »	5.000,05 »	» 10.000	» 450
» » » »	10.000,05 »	» 25.000	» 600
» » » »	25.000,05 »	» 50.000	» 700
» » » »	50.000,05 »	» 100.000	» 850
» » » »	100 000,05 »	» 250.000	» 1.000
» » » »	250.000,05 »	» 500.000	» 1.200
» » » »	500.000,05 »	» 1.000.000	» 1.500
» » » »	1.000.000,05 ed oltre		» 2.000

(1) Il compenso non potrà mai superare il cinquanta per cento del debito.

Art. 2.

Gli aumenti previsti, rispetto alla tabella preesistente approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono a favore degli esattori, a compenso dei maggiori oneri di gestione.

La presente tabella entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà applicabile fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1945.

Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1941, numero 103, con il quale il sig. Garulli Costantino fu nominato rappresentante del dott. Arturo Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la nota n. C. A. 5567-XIV/6 del 14 giugno 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma comunica che il sig. Garulli Costantino ha rassegnato le dimissioni dallo stesso ufficio di rappresentante di detto agente di cambio,

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1928, n. 375;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante del dott. Arturo Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano un lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali;

Decreta:

I partiti politici e le associazioni sindacali sono attribuiti al settore del commercio della Cassa unica degli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi per il dipendente personale retribuito.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari).

Con decreto Ministeriale 7 luglio 1945, è stata approvata la proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati alle opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari), secondo i criteri risultanti dalla relazione 20 maggio 1940 e sulla base della corografia 6 ottobre 1941 in scala 1:25000 a firma dell'ing. G. Oggiano.

(1065)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Cagliar	Terıalba	B	—	1
Chieti	Vasto	B	—	1
Roma	Albano	O	—	1
Id	Montelanico	B	—	1
Id	Nettunia	B	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id	San Severino Rota	B	1	—
			2	5
	Afta epizootica			
Cosenza	Acri	B	3	2
Id	Cerzeto	B	—	10
Id.	Corigliano Calabro	B	—	5
Id.	Lattarino	B	6	—
Id.	Rocca Imperiale	B	3	—
Id.	Rossano	B	—	3
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Id	Torano Castello	B	13	—
Firenze	Scarperia	B	—	1
Foggia	Cerignola	BOCa.	—	16
Id.	San Severo	OCap	—	2
Matera	Miglionico	B	1	—
Potenza	Acerenza	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
Id.	Monteforte Cilento	B	—	1
Sassari	Aggius	B	8	—
Id.	Ardara	B	—	1
Id.	Arzachena	B	—	1
Id.	Bortigiadas	B	—	1
Id.	Bulzi	B	—	1
Id.	Chiaramonti	B	—	2
Id.	Laerru	B	—	1
Id.	La Maddalena	B	—	1
Id.	Olbia	B	—	1
Id.	Oschiri	B	—	1
Id.	Osilo	B	—	1
Id.	Ozieri	B	5	4
Id.	Pattada	B	—	1
Id.	Perfugas	B	—	1
Id.	Ploaghe	B	—	1
Id.	Sassari	B	—	1
Id.	Sedini	B	1	—
Id.	Sorso	B	—	1
			49	61
	Malrossino dei suini			
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	1
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Siracusa	Rosolini	S	2	—
Teramo	Teramo	S	4	10
			10	11
	Peste e setticimia dei suini			
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	10	—
Id.	Calitri	S	1	—
Id.	San Martino Valle Caudine	S	2	1
Benevento	Apice	S	—	2
Id.	Buonalbergo	S	—	2
Id.	Paduli	S	—	3
Cagliari	Abbasanta	S	4	5
Id.	Ghilarza	S	4	2
Campobasso	Casacalenda	S	—	3
Id	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id	Vinchiaturo	S	—	2
Chieti	Furci	S	2	—
Id	Gissi	S	3	—
Id	Liscia	S	2	—
Id	Vasto	S	12	—
Cosenza	Campana	S	2	—
Id	Lungro	S	8	—
Id	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Id	Torano Castello	S	11	—
Firenze	Firenze	S	—	2
Id	Montaione	S	—	3
Foggia	Ascoli Satriano	S	1	—
Id	Monte Sant'Angelo	S	5	—
Id	Monteleone di Puglia	S	2	—
Id	Casalvecchio di Puglia	S	1	—
Id	Volturara	S	1	—
Lecce	Lecce	S	—	1
Napol	Nola	S	—	1
Nuoro	Borore	S	3	2
Id	Dorgali	S	2	2
Id.	Mamoiada	S	2	3
Id.	Nuoro	S	4	1
Id.	Gairo	S	4	2
Id.	Talana	S	2	3
Pesaro Urbino	Cagli	S	—	1
Id.	Mombaroccio	S	—	1
Id.	Pergola	S	—	2
Roma	Roma	S	2	5
Sassar	Villanova Mon[illegible]one	S	2	—
Id	Sassari	S	1	—
Viterbo	Tarquinia	S	—	1
Id.	Viterbo	S	1	—
			101	52
	Morva			
Foggia	Foggia	E	1	—
			1	—
	Farcino criptococcico			
Benevento	Bucciano	E	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—
Id.	Cisternino	E	5	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	2	—
Id.	Sutera	E	—	1
Id.	Milocca	E	—	2
Catania	Acireale	P	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	2	—
Id.	Licodia Eubea	E	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Catania	Militello in Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Cutro	E	17	1
Enna	Centuripe	E	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Messina	Francavilla di Sicilia	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	1
Id.	Arienzo San Felice	E	—	1
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	2
Id.	Salaparuta	E	3	—
Id.	Castelvetrano	E	—	1
Id.	Camporeale	E	3	1
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	1
Id.	Gibillina	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
			[illegible]2	16
	Rabbia			
Avellino	Caposele	C	1	—
Camp[illegible]	Petrella Tifernina	C	—	1
Cata[illegible]	Mineo	C	—	1
Catanzaro	Girifalco	C	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	S	1	—
Matera	Pomarico	C	—	1
Id.	Ferrandina	C	—	1
Messina	Capri Leone	C	—	1
Roma	Roma	C	—	1
Id.	Nerola	B	—	1
Salerno	Piaggine	E	1	—
Id.	Sant'Arsenio	C	1	—
Teramo	Basciano	C	—	1
Viterbo	Sutri	C	1	—
			5	[illegible]
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	26	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	—	1
Campobasso	Guardiaregia	O	—	2
Id.	Sant'Elia a Pianisi	O	—	1
Id.	Ripabottoni	O	—	1
Catanzaro	Albi	O	—	1
Id.	Catanzaro	O	3	—
	Segue: Rogna			
Catanzaro	Cirò	O	—	2
Id.	Cortale	O	2	—
Id.	Cutro	O	—	1
Id.	Curinga	O	2	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	—	1
Id.	Strongoli	O	—	2
Chieti	Vasto	O	2	—
Cosenza	Corigliano Calabro	O	—	6
Id.	Rossano	O	2	—
Foggia	Lucera	O	8	1
Id.	San Giovanni Rotondo	O	6	2
Id.	Chieuti	O	5	2
Id.	Ascoli Satriano	O	1	1
Id.	Troia	O	6	1
Id.	San Severo	O	9	3
Id.	Serracapriola	O	16	2
Id.	Torremaggiore	O	3	2
Id.	San Marco in Lamis	O	11	6
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Volturara	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Frosinone	Paliano	O	30	20
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Capadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Roccadimezzo	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata	O	1	—
Id.	D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—

Segue: *Rogna*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calbisio	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	—	1
Littoria	Priverno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Littoria	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Napoli	Acerra	O	1	—
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Genzano	O	—	4
Id.	Nelfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	3	—
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	1	1
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	1	—
Id.	Cottanello	O	—	1
Id.	Aspra	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Genzano di Roma	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	7
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	3
Terni	Arrone	O	1	2
Id.	Castel Giorgio	O	1	—
Id.	Montecastrilli	O	—	1
Id.	Terni	O	2	—
Id.	Acquasparta	O	—	1
Viterbo	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	San Lorenzo Nuovo	O	1	—
Id.	Sutri	O	1	—
			301	81

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Calabritto	O	—	3
Cosenza	San Basile	O	—	2
Id.	Saracena	O	—	2
Littoria	Norma	Cap	5	—
Matera	Montalbano Jonico	O	—	1
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
				8

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pesaro Urbino	Sant'Agata Feltria	O	—	2
			—	

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brindisi	Brindisi	O	1	1
Id.	Torchiarolo	O	2	—
Lecce	Caprarica di Lecce	O	—	1
Id.	Lecce	O	12	1
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	1	2
Id.	Surbo	O	—	1
Potenza	Marsiconuovo	O	—	1
Viterbo	Latera	O	—	1
			17	[illegible]

Difterite aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Potenza	Tito	P	18	—
			18	—

Colera dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catanzaro	Decollatura	P	—	32
Id.	Soveria Mannelli	P	—	24
Foggia	Cagnano Varano	P	—	43
			—	96

Laringo tracheite infettiva dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Carassai	P	—	1
Id.	Cossignano	P	2	—
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Force	P	—	3
Id.	Maltignano	P	—	—
Id.	Montalto Marche	P	—	1
Id.	Montegranaro	P	—	4
Id.	Offida	P	1	—
Id.	Ripatransone	P	—	2
Avellino	Forino	P	14	5
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	43	7
Id.	Zungoli	P	—	37
Catanzaro	Nicotera	P	—	18
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Celenza	P	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	P	1	—
Potenza	Castelluccio Superiore	P	15	—
			92	80

Peste aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catanzaro	Satriano	P	—	13
Id.	Soveria Simeri	P	—	9
			—	22

RIEPILOGO

dal 1° al 15 marzo 1945 - N. 5

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	4	7	7
2	Afta epizootica	7	33	110
3	Malrossino dei suini	3	6	21
4	Peste e setticimia dei suini	16	43	153
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	15	41	98
7	Rabbia	11	14	14
8	Rogna	18	133	382
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	15
10	Aborto epizootico	1	1	2
11	Vaiuolo ovino	4	9	15
12	Difterite aviaria	1	1	15
13	Colera dei polli	2	3	96
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	20	172
15	Peste aviaria	1	2	22

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can. canina; Fel, felina

(1023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(1ª *pubblicazione*)

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Alfiero-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	70 —
Id.	545486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maraffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corte di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208426	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680490	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 18 luglio 1945 - N. 159

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

Media dei titoli del 19 luglio 1945 - N. 160

Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
Id 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96 10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 28 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 47 — Rendita: L. 1985.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 4 % (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conte Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 4 — Rendita: L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione. Falconieri Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 10 — Rendita: L. 1261.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 854 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(905)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

(1066)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1945, è stato nominato a norma di legge, il sig. avv. Fernando Allamprese liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli.

(1067)

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1945, sono stati prorogati al 30 settembre 1945 i poteri conferiti al sig. Raffaele Pastore, commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari.

(1068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Dato che il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 novembre 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle sumenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO 5 APRILE 1944, N. 96.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

(1094)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 180 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano ivi compreso il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania;

Dato che coll'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, è stato escluso dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suddetta linea;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui ai precedenti comma secondo e terzo, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel sumenzionato territorio a partire dalla data del 1° agosto 1945.

In data 18 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1944, N. 131.
Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 MARZO 1945, N. 116.
Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali.

(1095)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.